

Sentenza n. /2025 pubbl. il 01/09/2021
RG n. /2021
Repert. n. /2025 del 01/09/2021
Sentenza n. cronol. /2025 del 01/09/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile,
composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. /2021 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra

S.P.A. (c.f.), in persona del suo
procuratore speciale, con sede in , n. , elettivamente domiciliata in
, n. , presso lo studio dell'Avv. , che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello

appellante

e

S.r.l. (c.f.), in persona del
suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in alla via n. ,
elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Cesare Battisti n. 31, presso lo studio
dell'Avv. Emanuele Argento, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto
di citazione in I grado

appellata

Oggetto: rapporti bancari in c/c – azione di indebitto – ricalcolo del saldo, appello avverso
la sentenza non definitiva n. /2020 del 20 novembre 2020 emessa dal Tribunale di

solo in attuazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'interesse ultra legale non dovrà essere espunto neppure per il periodo dal 24.10.2008 a tutto il quarto trimestre 2012; il Tribunale ha errato nel ritenere il c/c chiuso al momento della proposizione della domanda, dovendo esso considerarsi ancora aperto, benché non movimentato, stante l'accertamento di un residuo saldo creditore di €160,25 alla data del 28.03.2018; la sentenza ha acriticamente recepito le conclusioni del CTU, pur in mancanza di una piena corrispondenza tra i movimenti oggetto di esame e ricostruzione contabile e la integrale movimentazione del conto presente in atti, risultando l'omesso conteggio di ben sedici operazioni a debito della correntista in sede di ricalcolo degli accessori asseritamente non pattuiti anteriormente al contratto di apertura di credito del 26.03.2013.

Si è regolarmente costituita in giudizio _____ S.r.l., contestando in modo specifico le motivazioni oggetto del gravame, in ragione della correttezza della sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza sollevata dalla banca, risultando compiutamente evidenziati i diversi profili di censura mossi ai conteggi oggetto di asserito indebito, quali la carenza di pattuizione di interessi ultralegali, l'illegittimità dell'anatocismo e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, delle valute e conseguente superamento del tasso soglia, come si evince anche dall'elaborato contabile di parte con relativi allegati; corretto è anche il capo della sentenza che ha accertato e dichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, a nulla rilevando il riferimento alla delibera CICR che riguarda la sola capitalizzazione trimestrale le cui contestazioni, oggetto di accoglimento in primo grado, non hanno costituito oggetto di gravame; l'eccezione secondo cui il c/c era già chiuso a far data dal 28.03.2018, oltre ad essere infondata, è anche da ritenersi inammissibile, per essere stata sollevata tardivamente con la replica ex art. 190 c.p.c. del 28.10.2021; non risponde al vero che il primo giudice abbia utilizzato una CTU erronea, in quanto la Tabella "A" ad essa allegata riporta, invero, tutti i movimenti indicati dall'appellante come mancanti.

A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.

Con il primo motivo di gravame la difesa della banca appellante reitera l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza del *petitum* in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., lamentando l'erroneità del ragionamento del primo giudice che

ha ritenuto la validità della domanda, nel presupposto che *“il petitum sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti - desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio - in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse”*, avendo la società attrice analiticamente indicato in citazione le clausole contrattuali di cui ha chiesto la nullità, nonché le somme indebitamente versate alla banca e chieste in ripetizione, *“specificando l’oggetto delle proprie pretese e gli elementi di fatto e di diritto sui quali ha fondato le domande, così da consentire l’articolazione di una compiuta difesa al convenuto”* (cfr. sent. pag. 3 sent. non definitiva), senza tuttavia avvedersi dell’omessa allegazione di tutti gli essenziali requisiti identificativi, quali l’individuazione dei singoli trimestri usurari e l’indicazione delle soglie vigenti *ratione temporis* ed applicabili per diverse tipologie di operazioni.

La censura non coglie nel segno.

Reputa la Corte logiche e convincenti le argomentazioni del giudice di prime cure, che ha correttamente esaminato il contenuto dell’atto di citazione nei termini sopra riportati, in linea con quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale in caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti ex art. 163 c.p.c., co. 3, nn. 3 e 4, è necessaria una valutazione specifica da compiersi caso per caso e che tenga conto sia dell’identificazione dell’oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell’atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, sia della circostanza che l’oggetto risulti *“assolutamente incerto”* (così Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015), specificando la Suprema Corte come l’elemento della certezza della domanda debba essere vagliato alla luce della *ratio* della norma che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda al fine di mettere immediatamente in condizione il convenuto di difendersi in modo adeguato e puntuale, piuttosto che in considerazione della necessità *“di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum”*, consentendo al convenuto di esercitare, già nel termine ex art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, ma dovendo necessariamente avere la piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio (si veda Cass. civ, Sez. Un., sent. n. 8077/2012).

Ne consegue che, in sede di valutazione del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare particolare rilievo alla relazione sussistente tra la natura del *petitum* e la compromissione del diritto di difesa del convenuto, nel senso che occorrerà accertare se le



indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione delle richieste attoree e delle relative motivazioni o se, al contrario, esse rendano *“effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”*. Ebbene, nel caso controverso è risultato che la banca convenuta sia stata in grado di compiutamente conoscere le doglianze contenute nell'atto di citazione e, conseguentemente, di poter esercitare il suo esercizio di difesa in merito, come si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio mediante la formulazione, da parte della difesa della banca convenuta, di eccezioni ben specifiche, a riprova che le ragioni della domanda siano state da essa inequivocabilmente e pienamente intese.

La Suprema Corte afferma, inoltre, che *“la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”*, rilevandosi che, sulla scorta di tali principi di diritto ormai consolidati, la Cassazione aveva già chiarito che non sussiste nullità dell'atto introduttivo del giudizio neppure qualora non sia stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento (v. Cass. n. 7074/2005).

Pertanto, nelle controversie bancarie è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando, in modo specifico, le contestazioni sollevate, non potendo egli limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità: ebbene, trasferendo i suddetti autorevoli principi al caso concreto, il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti di nullità dell'atto di citazione, il quale risulta contenere non solo l'allegazione di tutti gli elementi identificativi della domanda, ma anche l'ammontare delle somme in €.162.515,28 che si asseriscono indebite e pretese in restituzione a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, con indicazione anche delle percentuali dei tassi applicati (contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, quindi, risultano indicati i titoli sui quali la domanda è fondata), nonché la produzione a corredo dei suddetti titoli contrattuali delle cui clausole viene lamentata la nullità, oltre alla serie completa degli estratti conto ed oltre alla CTP econometrica che ha ipotizzato quanto successivamente, sia pure solo in parte, riscontrato dal CTU.



Passando all'esame dei motivi nel merito, la banca appellante si duole della riconduzione, sulla scorta della CTU recepita in sentenza, dei tassi ultralegali illegittimamente applicati, per il periodo dal 24.10.2008 a tutto il quarto trimestre dell'anno 2012, al tasso sostitutivo nominale minimo e massimo dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, come previsto dall'art. 117, co. 7, lett. a) TUB, ritenendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ommesso di considerare la regolare pattuizione dei tassi debitori, in quanto l'indicazione del TAE sarebbe divenuta obbligatoria solo in attuazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000.

L'assunto non è condivisibile.

Dall'esame del contratto di apertura di c/c del 21.10.1999, successivo all'entrata in vigore del TUB n. 385/1993 e che, pertanto, prescinde dall'attuazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, si evidenzia la mancanza di valide condizioni economiche, in quanto come già correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non risulta specificato il tasso annuo effettivo, che rappresenta il *"vero costo che il cliente sopporta per l'erogazione del credito ... essendo indicato nel contratto in atto solo genericamente il tasso creditore ed il tasso debitore"*, tanto da comportare la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali invocata dalla società correntista, alla luce della corretta interpretazione dell'art. 117, co. 4 TUB, che presuppone che il tasso o le altre condizioni di un rapporto di credito siano validamente stipulate, anche quale applicazione del più generale principio di cui all'art. 1346 c.c., a tenore del quale l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non potendo a ciò supplire la previsione, come nel caso concreto, di tassi nominali non realmente indicativi dei costi da applicare e privi di qualsiasi capacità informativa sulle remunerazioni effettive che verranno applicate al conto corrente nel corso del suo svolgimento.

In merito alla determinabilità del tasso di interesse, il costante orientamento giurisprudenziale esige che il contratto indichi in modo prestabilito ed esplicito le modalità per la determinazione del tasso, come affermato dalla Corte di Cassazione che, rifacendosi alle sue precedenti decisioni n. 10657/1996 e n. 17110/2019, è tornata di recente a pronunciarsi sulla mancata espressa indicazione del tasso degli interessi ultralegali ex art. 1284, co. 3, c.c. e, nello specifico, sulla possibilità di determinarli *per relationem*, purché sulla base di *"elementi obiettivamente individuabili"* e sempre che le parti, in tal caso, *"richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale"*, analoga regola valendo anche con riguardo all'obbligo di indicare il tasso

movimentazioni, peraltro specificamente discusse da parte appellata (con pag. 43 compresa di costituzione e risposta in appello del 23.02.2022).

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.

Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.

In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico di parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.a. avverso la sentenza non definitiva n. XXXXXX /2020 del 20 novembre 2020 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno e avverso la sentenza definitiva n. XXXXXX del 15.11.2021 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:

- Rigetta l'appello proposto da Argento Emanuele S.p.a.;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.1.000,00 (di cui €.1.000,00 per studio controversia, €.0,00 per fase introduttiva ed €.0,00 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
- Autorizza la distrazione in favore dell'Avv. Emanuele Argento, dichiaratosi procuratore antistatario.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.08.2025

Il Presidente

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Il Giudice Ausiliario Est.

dott.ssa Paola Damiani

di interesse previsto dall'art. 117, co. 4, TUB (art. Cass., *Brillanzani*, 2336 del 05 maggio 2024), invero, nel contratto controverso, neppure è presente alcun richiamo ad altri siffatti elementi prestabiliti, idonei a determinare concretamente il tasso ultralegale degli interessi. Di conseguenza, il CTU ha accertato che sul conto corrente acceso in data 19.10.1999 ed estinto in data 28.03.2018 sono stati addebitati, per tutto il periodo, interessi passivi per complessivi €.170.464,77 e, attesa la valida pattuizione degli interessi ultralegali solo dalla stipula del primo contratto di apertura di credito del 26.03.2013, fino a tale data il ricalcolo è stato operato applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB e, solo successivamente, è stata riconosciuta la legittimità dei tassi applicati dalla banca.

Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto la chiusura del conto al momento della proposizione della domanda, non avendo invero considerato la presenza di un residuo saldo creditore in favore della banca di €.160,25 che starebbe ad indicare (ancora) l'apertura del conto, sia pur non movimentato, dunque la sussistenza di un elemento ostativo all'accoglimento della presente domanda di ripetizione di indebito.

La doglianza è infondata.

Dalla documentazione in atti emerge sia l'inammissibilità dell'eccezione, poiché sollevata tardivamente con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., sia la sua infondatezza nel merito, in quanto dall'esame degli estratti conto trimestrali depositati unitamente all'atto di citazione emerge l'avvenuta chiusura del conto alla data del 28.03.2018, in particolare, dall'estratto al 31.03.2018, che nella sezione "Riepilogo conto corrente" riporta quale ultima evidenza il "*Saldo finale al 28/03/2018*" ed in cui viene indicato quale "*Periodo di riferimento: 01/01/2018 - 28/03/2018*" (cfr. pag. 1 in alto a destra) e rappresenta l'ultimo degli estratti conto consegnati dalla banca alla cliente a seguito di espressa richiesta. Tale circostanza è stata, altresì, riscontrata dal CTU, il quale ha affermato che "*Dall'esame degli estratti conto, il conto corrente n. 2894.72 risulta essere stato acceso in data 19/10/1999 ed estinto in data 28/03/2018*" (cfr. pag. 10 CTU).

La Corte rigetta, infine, anche l'ultimo motivo di gravame, con cui la banca appellante si duole dell'erroneità della sentenza che, nel recepire acriticamente le risultanze peritali, ha determinato l'ammontare della somma oggetto di ripetizione in cui non risulterebbero conteggiate n. 16 operazioni in addebito della società appellata, per lo più riguardanti assegni con firma per traenza della correntista e negoziati a stanza in favore dei beneficiari dei titoli, per un totale complessivo di €.50.980,57: dall'esame del prospetto di cui all'Allegato "A" alla CTU si evince, invero, l'avvenuta annotazione delle suddette

